



22420/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Pr

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

ev ee
Oggetto
FALLIMENTO
URL 14/06/2018 - CC
R.G.N. 6469/2016
Ca 22420
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6469-2016 proposto da:

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

Avv

- ricorrente -

contro

CURATELA FALLIMENTO GEMA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato il 02/02/2016;

6101/18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

La Corte

rilevato che il COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI ricorre per la cassazione del decreto pubblicato il 2 febbraio 2016 con cui il Tribunale di Foggia ha respinto l'opposizione da esso proposta avverso lo stato passivo del FALLIMENTO ^(omissis) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, nel quale il credito azionato dal Comune (ente impositore) per tributi ad esso non riversati dal concessionario fallito era stato inserito per somma inferiore a quella richiesta e in via chirografaria;

che la Curatela fallimentare resiste con controricorso, illustrato anche da memoria;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 93 R.D. n.267/42 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 e 5 c.p.c." deducendo l'erronea ripartizione dell'onere probatorio circa l'esistenza e la quantificazione del credito vantato; che il secondo motivo di ricorso lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2745 c.c., 2749 c.c., 2752 c.c., violazione dell'art. 13 e 14 della legge 214/2011 e del d. lgs. 507/93 in relazione alla violazione dell'art. 360 c. 1 n. 1 e 5 c.p.c." deducendo l'erronea collocazione del credito tributario in chirografo anziché in privilegio;

ritenuto che il primo motivo di ricorso è infondato: il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio dell'onere probatorio avendo argomentato che la parte di credito non ammessa non era assistita da idonea allegazione, ancor prima che di prova, della esatta sua

quantificazione, essendosi il Comune limitato a indicare il totale del carico dei ruoli che il concessionario avrebbe dovuto riscuotere (producendo peraltro un documento privo di data certa e non sottoscritto dalla società poi fallita); né d'altra parte può negarsi che ricada sul creditore istante l'onere di provare il proprio credito, laddove il curatore è terzo rispetto al rapporto contrattuale esistito con la società poi fallita e non può ritenersi onerato della prova contraria del corretto adempimento dell'obbligazione esistita tra le parti prima del fallimento;

che il secondo motivo di ricorso è fondato, alla stregua dell'orientamento già espresso da questa Corte —meritevole di conferma— secondo cui l'esazione delle imposte pubbliche viene espletata attraverso l'affidamento del servizio ad un ente privato in forza di un atto amministrativo avente natura di concessione, sicché quello che si instaura tra tale soggetto e l'ente impositore non è un rapporto privatistico di mandato, bensì concessorio, articolato sulle scansioni delle potestà di diritto pubblico, perché finalizzato a riscuotere i tributi con l'obbligo di riversarli all'ente impositore, detratto l'aggio convenuto, sicché, in caso di insolvenza del concessionario e di sua conseguente ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, legittimamente l'ente impositore insinua al passivo il proprio credito in via privilegiata ex art. 2752 c.c., poiché lo stesso riguarda i tributi già incassati dai contribuenti, i quali non perdono i caratteri propri dell'entrata fiscale disperdendosi nell'attivo patrimoniale della società, ma mantengono la loro natura, restando ancorati alla finalità pubblicistica cui gli stessi sono funzionali (Sez. 6 - 1, Sentenza n. 3449 del 22/02/2016);

che pertanto, in accoglimento del secondo motivo, il provvedimento impugnato è cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di

Am

fatto, la causa può essere decisa nel merito con ammissione al passivo del credito azionato dal Comune, nella misura accertata, in via privilegiata ex art.2752 cod.civ.;

che la reciproca soccombenza, e la relativa novità della questione, giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di merito e di questo giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ammette il credito di euro 70.664,18 in via privilegiata; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di opposizione e di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2018

Il Presidente

R. M. De Luca

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

13 SET. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI

se